

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

Art. 44

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011)

1. All' articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dopo le parole << eventuali procedure di consultazione >> sono aggiunte le seguenti: << finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo >>;
- b) i commi 6 e 7 sono abrogati;
- c) al comma 8 le parole << , divenuta esecutiva, >> sono soppresse.